



Ministero dell' Istruzione e Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPrensIVO "PIERO ANGELA"
di Civitella San Paolo

*inclusi i plessi scolastici dei Comuni di Sant'Oreste - Nazzano -
Filacciano - Ponzano Romano - Torrita Tiberina - Civitella San Paolo*
Ambito Territoriale 12 della Provincia di Roma
Sede di Dirigenza e Segreteria : Via Umberto I, 15 - Civitella S. Paolo (RM)
☎ 0765 335124 - 0765 335080 ☎ 0765 330010
Cod. Mecc. RMIC870006 - Codice fiscale 97201060585
✉ rmic870006@istruzione.it - rmic870006@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccivitellasanpaolo.edu.it



Civitella San Paolo, 16/10/2023

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA
IN SERVIZIO PRESSO L'I.C. PIERO ANGELA DI CIVITELLA SAN PAOLO

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI
L'I.C. PIERO ANGELA DI CIVITELLA SAN PAOLO

ALBO E SITO

OGGETTO: Elezioni per la surroga dei membri decaduti del Consiglio d'Istituto a.s. 2023/2024.

Considerato che nella seduta del CDI del giorno 11/09/2023 è stata votata all'unanimità con delibera n. 30/2023 l'indizione di apposite elezioni al fine di sostituire i membri decaduti e/o dimissionari e nello specifico: n. 2 seggi per la componente genitori decaduti a seguito di dimissioni (Sig.ra Cucchi Sabrina) ed assenze non giustificate (Sig. Bartoli Andrea); n. 3 seggi per la componente docenti a seguito di decadenza per pensionamento (Sig.ra Rita Ponzani) e dimissioni (Sig.ra Lideo Dilma e Sig. Falchetti Mario); n. 1 seggio per la componente ata aq seguito del trasferimento presso altra scuola (Sig.ra Pagiusco Eleonora).

Le elezioni per la surroga dei membri decaduti del Consiglio d'Istituto si svolgeranno nei giorni di **Domenica 26/11/2023 dalle ore 08,00 alle ore 12:00 e Lunedì 27/11/2023 dalle 08:00 alle ore 13,30**

Per permettere ai Docenti, ai Genitori ed al personale ATA di formare le liste dei candidati, si riportano di seguito gli articoli dell'O.M. 215 del 15/07/1991:

Art. 30 – Formazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono distinti da numeri arabi progressivi.
3. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte di altra lista.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può presentarne alcuna.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

Art. 31 – Autenticazione delle firme dei candidati

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

3. L'autenticazione delle firme può essere fatta in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, dal notaio o cancelliere.

4. L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e quelle dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera, da allegare alle liste stesse, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste.

Nel certificato predetto devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest'ultimo devono essere indicati anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta direttamente sulla lista.

Art. 32 – Presentazione delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista può essere presentata:

▪ Da almeno due elettori della stessa componente ove il corpo elettorale è costituito da un numero di elettori inferiori a 10.

▪ Da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, ove il corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera).

▪ Da almeno 20 elettori della stessa componente quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori superiori a 100.

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine della presentazione alla competente Commissione Elettorale d'Istituto anche da un motto indicato in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.

A titolo esemplificativo si rinvia alla tabella di seguito:

Componente	Seggi da attribuire	Numero massimo di candidature	Preferenze esprimibili	Sottoscrizioni minime per la presentazione delle liste
Genitori	2	4	1	20 firme
Docenti	3	6	2	20 firme
Personale ATA	1	2	1	3 firme

3. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ovvero: **dalle ore 9:00 del 06/11/2023 alle ore 12:00 del 10/11/2023.**

4. I membri della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere essi stessi candidati.

5. Le liste presentate da persone diverse dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo art. 34 comma 3.

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Art. 33 – Esposizione delle liste

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la Commissione Elettorale di Istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.

Art. 34 – Verifica della regolarità delle liste

1. La Commissione elettorale d'Istituto verifica che:

a) le liste siano sottoscritte dal previsto numero di elettori e che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;

b) Le liste siano accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno dei detti requisiti.

2. Detta Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista, i candidati eventualmente inclusi in più liste.

3. Qualora dopo questa operazione i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la Commissione Elettorale ne da comunicazione mediante affissione all'Albo con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni. La regolarizzazione non può in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.

4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo. Le decisioni della Commissione Elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo.

Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi all'atto del loro insediamento.

Art. 35 – Presentazione dei candidati e dei programmi

1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai rappresentanti di lista, dai candidati, dalle OOSS e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR.

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere effettuate dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni dal **08 novembre 2023 al 24 novembre 2023** e per lo stesso periodo sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione degli iscritti riguardanti l'illustrazione dei programmi.

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni entro il **16 novembre 2023**.

4. Per le elezioni è consentito tenere riunioni, al di fuori dell'orario di servizio, negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle categorie da rappresentare.

5. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta.

Art. 37 – Costituzione e sede dei Seggi

Per la scelta della modalità di voto e quindi per la costituzione di eventuali seggi si rimanda a quanto verrà deciso dal Consiglio di Istituto nella seduta che si terrà il giorno 25/10/2023

Art. 40 – Modalità delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo dalle ore 08:00 alle ore 12:00 ed in quello successivo dalle ore 08:00 alle ore 13,30 e sono fissate nei giorni di

Domenica 26 novembre 2023, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e lunedì 27 novembre 2023 dalle ore 08:00 alle ore 13,30.

2. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda. **Sono esprimibili n. 2 preferenze.**

3. Non è ammesso l'esercizio di voto per delega.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Cascelli